

ALLEGATO A NOTA DI APRILE 2016

Comunicazione preventiva ex art. 21 del D.M. n. 164/1999.

In base all'art. 21 del D.M. n. 164/1999 i professionisti che intendono rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione devono presentare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale – territorialmente competente in ragione del proprio domicilio fiscale (art. 3 del D.M. 12 luglio 1999).

La predetta comunicazione dovrà essere presentata da tutti i professionisti che intendano rilasciare:

- il visto di conformità di cui alla lettera a), commi 1) e 2) dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997;
- il visto di conformità di cui all'art. 10 del D. L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi **superiori a 15.000 euro annui**;
- il visto di conformità di cui all'art. 1, comma 574, della Legge n. 147 del 2013, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 15.000 euro annui**;

- il visto di conformità, ai fini dell'ottenimento del rimborso IVA ex art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, **per importi superiori ad €15.000**, in luogo della presentazione della garanzia.

Si precisa che i contribuenti, per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, possono effettuare la compensazione dei crediti, se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 (ossia dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale) - dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo DPR, ossia dai soggetti che esercitano il controllo contabile (cfr. circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, punto 1)¹.

A seguito della presentazione della comunicazione preventiva di cui all'art. 21 citato, il professionista verrà iscritto nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

Di seguito si procede ad illustrare le modalità da osservare per l'ottenimento dell'iscrizione nel predetto elenco.

CONTENUTI:

- Requisito soggettivo
- Comunicazione ai sensi dell'art. 21 del dm 31 maggio 1999 n. 164
- L'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
- La polizza assicurativa
- Il rinnovo
- Schemi riepilogativi
- Risposte a domande frequenti

¹ Il citato articolo 1, comma 5, del DPR n. 322 del 1998, dispone testualmente che *“la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione”*.

REQUISITO SOGGETTIVO

I professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità sono quelli individuati dall'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR n. 322/1998, vale a dire:

- Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed in quelli dei consulenti del lavoro;
- Gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Tali soggetti **non** sono legittimati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730².

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.M. 31 MAGGIO 1999 N. 164

Il professionista, in possesso del requisito soggettivo sopra menzionato, dovrà presentare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate **competente** in ragione del proprio **domicilio fiscale** la comunicazione preventiva di cui all'art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 (v. modello allegato alla Circolare nr. 28/E del 25 settembre 2014), indicando:

- a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;
- b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercita la propria attività professionale;
- c) la denominazione o ragione sociale ed i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi di cui il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse (v. modello allegato alla

² L'art. 3 bis comma 10 e l'art. 7 quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, hanno esteso infatti soltanto agli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo dei consulenti del lavoro l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. n. 241 del 1997 (v. circolare nr. 28/E del 25/09/2014 par. 1.2.)

- Circolare nr. 28/E del 25 settembre 2014). Andranno altresì indicati il codice fiscale e la sede della predetta società di servizi, nonché le quote di partecipazione dei soci che appongono il visto di conformità;
- d) la denominazione, il codice fiscale e la sede dello studio associato mediante il quale svolge la propria attività;
 - e) l'indicazione del recapito telefonico, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica;
 - f) l'impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Alla comunicazione dovranno essere **allegati**:

- la copia di un documento d'identità del professionista che presenta la comunicazione;
- la copia, debitamente sottoscritta dall'assicurato, della polizza assicurativa di cui all'articolo 22 del Decreto n. 164 del 1999;
- l'autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (v. modello allegato alla Circolare nr. 28/E del 25 settembre 2014) contenente:
 - la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
 - la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 8, comma 1, del Decreto n. 164 del 1999;
 - a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
 - b) non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
 - c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali e comunali, previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

- la dichiarazione di effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni con una delle seguenti modalità:
 - in proprio;
 - mediante una società di servizi;
 - mediante lo studio associato cui il professionista appartiene.

La comunicazione andrà inviata, **unitamente agli allegati**, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it, oppure, **alternativamente**, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Piemonte
Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi
Corso Vinzaglio n. 8
10121 TORINO

E' preferibile effettuare una comunicazione per ciascun professionista, evitandone l'invio cumulativo.

* * * * *

Il professionista che risulti in possesso di tutti i requisiti previsti verrà inserito nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità **a far data dalla presentazione** della comunicazione.

Nel caso in cui la documentazione allegata alla comunicazione preventiva risulti carente e la Direzione Regionale ne richieda l'integrazione, il successivo perfezionamento non comporta variazioni della data di inserimento nell'elenco informatizzato.

A decorrere dal 17 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha reso pubblico l'elenco informatizzato dei professionisti. E' possibile pertanto verificare l'iscrizione nel predetto elenco accedendo al link "accedi al servizio" disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it secondo il seguente percorso:

Home - Cosa devi fare - Comunicare Dati - Visto di conformità e professionisti abilitati - Professionisti abilitati

Si ricorda che la data di aggiornamento riportata nella procedura si riferisce al giorno di elaborazione dei dati informatici e che pertanto non è da intendersi riferita al singolo professionista.

L'ABILITAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Il professionista che intenda apporre il visto di conformità dovrà essere in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (servizio *Entratel*).

Qualora il professionista intenda effettuare la trasmissione telematica per il tramite di una società di servizi, il capitale sociale della predetta società di servizi dovrà essere posseduto in maggioranza assoluta da professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità (v. circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, paragrafo 1.1)³, specificando nella comunicazione ex art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, i dati anagrafici e le qualifiche di ogni singolo socio.

³L'articolo 23, comma 1, del decreto n. 164 del 29 dicembre [recte: maggio] 1999 stabilisce che i professionisti rilasciano il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso professionista che rilascia il visto. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale

Si precisa che per l'attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi⁴.

Infine, il professionista potrà effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni nell'ambito di un'associazione professionale in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all'art. 3 comma 3 lettere a) e b) del DPR n. 322 del 1998. In tal caso, secondo quanto previsto dalla circolare nr. 21/E del 2009, paragrafo 3.1.1⁵ e nella circolare nr. 28/E del 2014, nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte. Al riguardo si precisa che è il **singolo professionista** ad essere **iscritto nell'elenco informatizzato** e conseguentemente **abilitato al rilascio del visto** di conformità. Pertanto, ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia

sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. In particolare, il predetto comma 2, tiene conto delle diverse modalità organizzative con le quali i professionisti possono svolgere la propria attività, stabilendo però, a garanzia del controllo, che il professionista che appone il visto di conformità posseda la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi. In caso di più di due soci, tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più professionisti che siano abilitati all'apposizione del visto di conformità. Il requisito della maggioranza assoluta, proprio perché sottintende che le attività siano state effettuate sotto il diretto controllo del professionista che rilascia il visto, deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino al suo rilascio. In assenza del suddetto requisito temporale, ricorre una delle ipotesi in cui le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità e, in base alla circolare n. 57/E del 2009 e alla circolare n. 28/E del 2014, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un CAF-impresе o ad un professionista abilitato all'apposizione del visto esibendo ai predetti soggetti la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti.

⁴ V. Circolare nr. 7/E del 26.02.2015 par. 1

⁵ Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all'articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata dal professionista o dall'associazione professionale e, in questo ultimo caso, la polizza deve garantire il contribuente da ogni eventuale danno causato nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità; pertanto ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730. La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

Si evidenzia che l'avvenuta presentazione dell'istanza all'Ufficio territoriale ai fini dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, **non esime** dall'obbligo di produrre la comunicazione di cui all'articolo 21 del citato Decreto n. 164 del 1999 costituendo l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti necessari per poter effettuare la richiesta di abilitazione all'apposizione del visto di conformità.

LA POLIZZA ASSICURATIVA

A) **Professionista che svolge l'attività in proprio:**

Al fine di garantire il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato ai contribuenti, anche di entità minima, la polizza assicurativa prevista dall'articolo 22 del Decreto n. 164 del 1999, sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 28/E del 2014, deve rispettare le seguenti condizioni:

a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, **senza alcuna limitazione** della garanzia ad un **solo** specifico **modello di dichiarazione**;

b) il massimale della polizza, come stabilito dall'articolo 6 del Decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle

certificazioni tributarie rilasciate, e comunque, **non** deve essere **inferiore ad euro 3.000.000**;

c) la copertura assicurativa **non** deve contenere **franchigie o scoperti**, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;

d) la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato **nei cinque anni successivi** alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo;

e) qualora il professionista intenda apporre il visto di conformità sui modelli 730, la garanzia dovrà essere estesa, nel caso di visto infedele, al pagamento di una somma pari alle imposte, agli interessi ed alle sanzioni che sarebbero state richieste al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a meno che l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente⁶.

B) Professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato

Il professionista che trasmette le dichiarazioni mediante l'abilitazione dello studio associato cui appartiene, può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato articolo 22 del Decreto n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo.

In particolare, il massimale della polizza assicurativa deve essere non inferiore ad euro 3.000.000 e comunque adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché

⁶ V. Circolare nr. 7/E del 26.02.2015 par.3: "...coloro che non intendono apporre tale tipologia di visto non sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura di detto nuovo rischio".

al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate dai professionisti associati che hanno effettuato la comunicazione alla Direzione Regionale per svolgere l'attività di assistenza fiscale.

C) Professionista che svolge l'attività mediante la società di servizi

Si precisa che qualora il professionista, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, si avvalga di una società di servizi di cui singolarmente o insieme ad altri professionisti posseda la maggioranza assoluta del capitale sociale, non è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società di servizi.

A diverse conclusioni, ossia all'ammissibilità della polizza, si può pervenire qualora nel contratto di assicurazione risulti come contraente assicurato la società di servizi e come soggetto assicurato il professionista nella sua attività di apposizione del visto.

* * * * *

Si invita a prestare attenzione a che eventuali clausole aggiuntive di appendice alla polizza conservino la decorrenza di efficacia originaria della stessa (a copertura del rischio dell'apposizione del visto).

Si rammenta infine che il comma 2 dell'art. 22 del Decreto 164 del 1999 pone un obbligo a carico delle imprese di assicurazione, laddove prevede che queste comunichino all'Agenzia delle Entrate, **entro trenta giorni** dalla data in cui si verifica l'evento, ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. La **stessa incombenza** è posta a carico del **professionista** .

IL RINNOVO

Per mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere tempestivamente a comunicare alla

Direzione Regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento, qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate. Eventuali inadempienze non consentiranno al professionista di avere regolare garanzia assicurativa e lo priveranno di uno dei requisiti prescritti per la legittima apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali (nota D. R. Piemonte del 25/02/2013).

Qualora la polizza sia intestata ad uno studio associato, anche in fase di rinnovo si dovranno riportare nel dettaglio le generalità degli associati che appongono il visto di conformità.

Come chiarito inoltre dalla circolare nr. 28/E del 25 settembre 2014, ai fini del rinnovo dell'iscrizione è necessario che il professionista presenti **ogni anno l'autocertificazione**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata e secondo il fac-simile allegato alla circolare medesima. Il rinnovo della polizza assicurativa (nel caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate) e l'autocertificazione devono essere presentati alla Direzione Regionale del Piemonte **entro 30 giorni dalla scadenza**, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

Oppure mediante consegna a mano o invio di raccomandata A/R al seguente indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Piemonte
Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi
Corso Vinzaglio n. 8
10121 TORINO

* * * * *

Qualora il rinnovo della polizza venga effettuato mediante la stipula di un nuovo contratto oppure mediante l'attribuzione di un nuovo numero di polizza, il professionista dovrà inviare la copia integrale del contratto.

Si ricorda che il professionista deve sempre garantire la continuità della copertura assicurativa. Sarà pertanto sua cura verificare che la data di validità del rinnovo o quella di stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.

Qualora il professionista iscritto non intenda rinnovare la polizza assicurativa poiché ritiene di non dover apporre visti di conformità, dovrà comunicare il mancato rinnovo entro il termine di giorni 30. Il venir meno di tale requisito comporterà la cancellazione dall'elenco informatizzato.

Se il professionista, in un momento successivo, ritenesse di dover riprendere l'attività, dovrà presentare una nuova comunicazione preventiva ex art. 21, completa di tutti gli allegati sopra indicati, e verrà iscritto a far data dalla presentazione della nuova comunicazione.

SCHEMI RIEPILOGATIVI

Soggetto abilitato	Tipologia Dichiarazione
Iscritto albo dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro	Tutte
Iscritti alla data del 20 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti contabili tenuti dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria	NO 730

Modalità di trasmissione delle dichiarazioni	Tipologia dichiarazioni
Mediante l'abilitazione Entratel del professionista	Tutte
Mediante l'abilitazione Entratel dello studio associato di cui si avvale	Tutte
Mediante l'abilitazione Entratel della società di servizi di cui si avvale	NO 730

Requisiti della polizza assicurativa

La polizza deve riferirsi alla prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità ex art. 35 del D.L. gs. N. 241/1997.

Se la polizza elenca le dichiarazioni fiscali sulle quali è previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità deve prevederla per tutte le tipologie, **indipendentemente dal fatto che il professionista si limiti ad apporre il visto soltanto su alcune.**

Il massimale di polizza non deve essere inferiore ad Euro **3.000.000** (modifica introdotta con efficacia dal 13.12.2014) e deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità.

La polizza assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti.

La polizza deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Qualora il professionista intenda apporre il visto di conformità anche sui modelli 730, la garanzia dovrà esser estesa al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

N.B.:

Il professionista può utilizzare la polizza intestata allo **studio associato** di cui si avvale purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa per ciascuno dei professionisti che intenda apporre il visto.

Il professionista può utilizzare la polizza intestata alla **società di servizi** di cui si avvale purché il soggetto assicurato risulti il professionista medesimo.

Scadenze da ricordare	
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti indicati nella comunicazione	30 GIORNI
Rinnovo dell'iscrizione	30 GIORNI
Richiesta di cancellazione	30 GIORNI

RINNOVO	
Invio della quietanza o della polizza integrale qualora sia stato stipulato un contratto nuovo	
Invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio	
<p><u>N.B.:</u></p> <p>Via pec dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it</p> <p>Mezzo lettera raccomandata indirizzata a : Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Ufficio Gestione Tributi – Corso Vinzaglio nr. 8 – 10121 TORINO</p>	

Riepilogo della normativa e della prassi di riferimento

Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241

Decreto 31 maggio 1999 n. 164

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito nella legge n. 248 del 2005

Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 2009

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 574

Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Circolare n. 57/E del 2009

Circolare n. 28/E del 2014

Circolare n. 7/E del 2015

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

- **D.** Da quale data deve essere aggiornato il massimale di polizza?
- R.** Come chiarito dalla circolare nr. 7/E del 26 febbraio 2015 *“i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni”*.

- **D.** Appongo solo visti di conformità aventi ad oggetto le compensazioni ai fini iva. Sono tenuto ad aumentare la soglia del massimale ad Euro 3.000.000?
- R.** L’aumento della soglia del massimale ad Euro 3.000.000 è stata stabilita dall’art. 6 del D.Lgs. n. 175 del 2014 in relazione all’attività di apposizione del visto di conformità in generale, e quindi indipendentemente dalla tipologia di dichiarazione sulla quale il medesimo viene apposto.

- **D.** Appongo solo visti di conformità aventi ad oggetto le compensazioni iva. Devo estendere la copertura assicurativa anche alle compensazioni di cui al comma 574 dell’articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014)?
- R.** L’iscrizione nell’elenco dei soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità non si diversifica a seconda della tipologia di visto ma è di carattere generale. Pertanto, la copertura assicurativa deve riferirsi a tutte le tipologie di dichiarazioni per le quali sia divenuto obbligatorio il rilascio del visto di conformità.

- **D.** Ai fini dell’iscrizione nell’elenco devo utilizzare un’apposita modulistica?
- R.** Sì. I modelli da utilizzare sono allegati alla circolare n. 28/E del 25/09/2014 e sono disponibili all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: [Home](#) - [Cosa devi fare](#) - [Comunicare Dati](#) - [Visto di conformità](#) – Modelli

- **D.** Come devo inviare la documentazione?

R. Sia la comunicazione relativa all'iscrizione nell'elenco che i successivi rinnovi possono essere inviati utilizzando uno dei seguenti canali: il canale PEC (all'indirizzo dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it, da utilizzarsi in via preferenziale), lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante consegna a mano.

- **D.** Sono un professionista già iscritto, ho rinnovato la polizza, entro quale termine devo inviarla?

R. Il rinnovo della polizza deve essere comunicato entro il termine massimo di giorni 30 dalla scadenza di quella precedente.

- **D.** Al fine di dimostrare l'avvenuto rinnovo della polizza è sufficiente inviare la copia del bonifico con il quale è stato eseguito il pagamento del premio?

R. No. Al fine di dimostrare l'avvenuto rinnovo è necessario produrre la copia della quietanza.

- **D.** Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ho inviato la quietanza di pagamento del premio assicurativo: sono a posto o devo attendere una comunicazione da parte della Direzione Regionale?

R. Il semplice rinnovo della polizza assicurativa non prevede alcuna comunicazione scritta da parte della competente Direzione Regionale. Qualora, nel corso dell'istruttoria, dovessero emergere problematiche inerenti il predetto rinnovo, sarà cura della medesima Direzione Regionale contattare il professionista al fine di regolarizzare l'eventuale irregolarità

- **D.** Come posso verificare se sono ancora iscritto?

R. l'elenco dei professionisti legittimati all'apposizione del visto di conformità, ad oggi, non riveste carattere pubblico. Si precisa, peraltro, che la circolare n. 7/2015 ha previsto che saranno consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto.

Si fa presente infine che il professionista iscritto, qualora necessario, verrà cancellato soltanto previa apposita comunicazione scritta formulata dalla Direzione Regionale.

- **D.** Sono un professionista già iscritto. Ho modificato la sede della mia attività. Devo comunicarlo?

R. Sì. Qualsiasi variazione inerente l'esercizio dell'attività (es. modifica della sede; modifica della compagine sociale della società di servizi; modifica della composizione dello studio associato etc.) deve essere comunicata entro il termine massimo di giorni 30 dal suo verificarsi.

- **D.** Sono un professionista già iscritto. Non intendo più esercitare l'attività di assistenza fiscale. Devo darne comunicazione?

R. Sì. Qualora il professionista non intenda mantenere l'iscrizione nell'elenco dovrà inviare un'apposita comunicazione nella quale chiederà la cancellazione dall'elenco, indicando altresì da quale data questa dovrà decorrere. Si precisa che, qualora il medesimo si trovi nuovamente nella condizione di dover apporre dei visti di conformità, potrà richiedere una nuova iscrizione producendo una nuova comunicazione corredata dalla necessaria documentazione (v. circolare nr. 28/E del 25/09/2014).